

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2299)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ZANONE)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1987

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, concernente norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria

ONOREVOLI SENATORI. — L'esaurimento dei fondi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, determinatosi in questi giorni, e la chiusura della legge n. 696 del 1983, disposta nell'aprile 1985, ha privato le piccole e medie imprese del Centro-Nord degli unici strumenti legislativi statali di cui disponevano per accedere, rispettivamente, a finanziamenti a tasso agevolato, per l'ammmodernamento ed il potenziamento di stabilimenti ed impianti, ed a contributi a fondo perduto per l'introduzione di tecnologia avanzata nei processi produttivi. Tali strumenti si ponevano a valle della legge n. 46 del 1982, tendente a stimolare l'offerta di innovazione tecnologica, e costituivano con la stessa un sistema di interventi coerente con le agevolazioni previste per il Mezzogiorno.

La situazione illustrata ha determinato la presentazione di numerosi provvedimenti legislativi, tutti tendenti a porre in atto nuovi sistemi di incentivazione delle piccole e medie imprese. Tra questi, il disegno di legge n. 3729 (atto Camera), presentato dal ministro Altissimo per l'automazione dei processi produttivi, riproduce un sistema di interventi analogo a quello posto in essere dalla legge n. 696, ma caratterizzato da un più elevato livello tecnologico delle macchine e delle apparecchiature agevolabili.

Tuttavia, essendo i lavori parlamentari in materia appena iniziati, si delinea un preoccupante vuoto legislativo.

Appare, quindi, più che mai urgente un provvedimento ponte che, in attesa di un quadro organico di strumenti di politica industriale, consenta di non abbandonare completamente quell'azione di sostegno e di promozione del settore che ha contribuito alla vitalità ed alla competitività della piccola e media impresa italiana.

La soluzione di più rapida attuazione e più facilmente negoziabile con la CEE è la proposizione di interventi identici a quelli previsti dalla legge n. 696 del 1983, ma resi

maggiormente selettivi da un più elevato livello tecnologico delle macchine agevolabili. Il provvedimento è finanziariamente reso possibile dalle residue disponibilità della legge n. 696 del 1983, che, essendo state definite tutte le domande pervenute, ammontano a circa 160 miliardi.

La consistenza delle somme a disposizione consente di intervenire per un periodo di circa otto mesi sia per incentivare lo sviluppo di sistemi più avanzati tra le piccole e medie imprese industriali e le imprese artigiane, sia per continuare a favorire la diffusione tra le sole imprese artigiane delle macchine a contenuto elettronico individuate per l'attuazione della legge n. 696 del 1983.

Questa seconda azione si rende necessaria in quanto le imprese artigiane, per le caratteristiche dimensionali ed operative che le contraddistinguono, potrebbero essere scarsamente interessate ad utilizzare le unità di lavoro ed i sistemi sofisticati indicati nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge. Per contro, le imprese artigiane hanno ampiamente dimostrato, con la presentazione di oltre 4.000 domande ai sensi della legge n. 696 del 1983, di potersi utilmente avvalere soprattutto delle macchine operatrici a semplice controllo numerico o controllate da unità a microprocessore.

Per tale finalità si valuta sufficiente una quota non superiore a 30 miliardi dei 160 disponibili.

Detti benefici si intendono ovviamente aggiuntivi a quelli previsti dalla legge n. 696 del 1983, essendo rivolti ad investimenti caratterizzati da un contenuto tecnologico notevolmente più elevato o effettuati a notevole distanza di tempo dai precedenti.

Gli interventi disposti presentano le seguenti caratteristiche:

- a) periodo di applicazione di 8 mesi circa;
- b) concessione di contributi per l'acquisto di sistemi e di apparecchiature governate da elaboratore elettronico;

c) concessione, alle sole imprese artigiane, anche dei contributi per i macchinari individuati dal CIPI con delibera 22 dicembre 1983 ai sensi della legge n. 696 del 1983;

d) copertura complessiva di 160 miliardi circa, costituita dai fondi residui della legge n. 696 del 1983;

e) limitazione a 30 miliardi delle quote di fondi utilizzabili per gli interventi di cui alla lettera c) a favore delle imprese artigiane.

Analoga situazione di vuoto legislativo è venuta a determinarsi per il settore minerario in conseguenza dell'avvenuta scadenza al 31 dicembre 1986 della operatività della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

Tale legge si è rivelata un efficace strumento di impostazione e di avvio per una politica organica di ricerca e di utilizzazione delle risorse minerarie del Paese.

- Non v'è bisogno tuttavia di sottolineare che l'efficienza e la validità economica del risanamento e della rivitalizzazione del settore estrattivo nazionale necessitano di un intervento programmato per un periodo di tempo sufficientemente lungo, oltre che privo di soluzioni di continuità, in considerazione delle tipicità e della peculiare natura del comparto medesimo.

Il quinquennio di validità e le disponibilità finanziarie assicurate dalla citata normativa, in quanto insufficienti a portare a compimento tutte le attività indispensabili al conseguimento dell'obiettivo prestabilito, non hanno consentito infatti l'integrale valorizzazione delle risorse e delle fonti minerarie di

energia; tant'è che la legge finanziaria 1987 ha previsto al riguardo un'ulteriore assegnazione di 600 miliardi per il triennio 1987-1989.

In attesa dell'approvazione dell'apposito disegno di legge, già diramato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si è rivelata peraltro ineludibile l'esigenza — al fine di non interrompere le agevolazioni e i contributi statali agli operatori impegnati a destinare flussi crescenti di risorse alla ristrutturazione, all'ammodernamento e all'ampliamento delle attività estrattive (ricerca e coltivazione) e per non vanificare i risultati ottenuti — di adottare misure urgenti atte a garantire l'approvvigionamento e il razionale sfruttamento delle materie prime mediante il tempestivo rifinanziamento, per l'anno 1987, della legge n. 752 del 1982 (articolo 2 del decreto-legge).

D'altro canto una più concreta valutazione della realtà internazionale ha indotto a considerare l'opportunità di consentire all'ENI ed all'IRI acquisizioni o partecipazioni, attualmente non previste dalla suddetta legge n. 752, in miniere produttive con il duplice scopo di acquisire interessenze non più aleatorie, come nel caso della ricerca, e di poter immediatamente incidere sul noto problema della nostra dipendenza dall'estero in materia (articolo 3 del decreto-legge).

**

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, concernente norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1987.

Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e delle imprese artigiane, per gli ordini emessi entro e non oltre il 30 novembre 1987, aventi per oggetto, congiuntamente o alternativamente, l'acquisizione di:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da calcolatore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da calcolatore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) calcolatori elettronici per l'elaborazione di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;

d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, dei calcolatori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi nè per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.

2. I predetti interventi sono concessi alle imprese artigiane anche per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione 22 dicembre 1983.

3. I contributi concessi ai sensi dei commi 1 e 2 non possono superare per ogni singola impresa l'importo di lire 350 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e di lire 600 milioni se ubicata nei restanti territori.

4. Agli interventi di cui al comma 2, per la parte relativa alle macchine operatrici ed alle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, può essere destinata una quota non superiore a lire 30 miliardi.

5. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

7. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.

Articolo 2.

1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, e dalle disposizioni del successivo articolo 3, è autorizzata per l'anno medesimo la spesa complessiva di lire 200 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo la seguente ripartizione: per gli interventi indicati dalla lettera a), lire 10 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera b), lire 10 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera c), lire 110 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera d), lire 70 miliardi.

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificata ed integrata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dai seguenti:

«Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *b*), possono essere concessi all'ENI e, per i minerali di interesse siderurgico, all'IRI, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero, anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, per lo svolgimento di:

- a*) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;
- b*) lavori di ricerca operativa;
- c*) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

Possono inoltre essere concessi ai soggetti di cui al primo comma contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero già in attività di coltivazione».

2. All'articolo 20, primo comma, lettera *d*), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, dopo le parole «ricerca mineraria», sono aggiunte le parole «e l'acquisizione o la partecipazione, in miniere».

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, derivanti dalle autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696. La spesa complessiva resta comunque correlata all'importo che verrà effettivamente accertato per le predette disponibilità di cui al richiamato Fondo della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Politica mineraria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1987.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI